

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 25.07.2003

PRESTITO contro CESSIONE del QUINTO DELLO STIPENDIO

INFORMAZIONI SU CARIFIN ITALIA SPA

Denominazione sociale: Carifin Italia S.p.A.
Sede legale: Faenza (RA), Via G. Galilei, 2
Codice A.B.I./N. Iscr. Elenco speciale Banca d'Italia: 32580.3
N. iscrizione elenco generale UIC: 32774

Codice fiscale/P.IVA/Isr.Reg.Imp.RA: 02186491201
Capitale sociale: € 25.000.000,00 interamente versato
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: € 955.697,00
Indirizzo Internet: www.carifinitalia.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Cessione del Quinto: particolare prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il prestito è regolato dal T.U. 5/01/1950 n° 180 e successivo regolamento di attuazione. La quota cedibile alla società finanziatrice è pari al massimo ad un quinto dello stipendio netto mensile. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattate dalla retribuzione del mutuatario ad opera del datore di lavoro del medesimo che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario. L'operazione, per obbligo di legge, deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte e perdita dell'impiego. Il Cliente può chiedere, quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni dell'Intermediario, un'anticipazione sul finanziamento.

Durata ed ammortamento: Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi.

Tempi di erogazione: L'importo costituente il netto ricavato del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento di benestare o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

Eventuali servizi accessori: E' prevista (per obbligo di legge) la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego (nota informativa disponibile a richiesta).

Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio: Essendo il prestito contro cessione del quinto dello stipendio una tipologia di finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

A. Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.) del 10 % applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito.

B. Commissioni finanziarie * (massimo) 10%;

C. Commissioni accessorie ** 18% (del montante lordo)

D. Spese contrattuali e di istruttoria (istruttoria, notifica, registrazione, etc...) Max € 350,00

E. Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS) *** Min. 2 % Max 15 % (del montante lordo)

F. Netto ricavato: l'importo erogato è pari al capitale lordo mutuatato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti punti e delle eventuali somme da corrispondere per estinzione di precedenti prestiti o gravami.

TAEG/ISC: Cessione : - sino ad € 5.000,00: Max 28,68 % - oltre € 5.000,00: Max 16,39 %

Interessi di mora: non superiori al 2% in più rispetto al TAEG/ISC indicato in contratto (e comunque in misura non superiore al tasso massimo consentito dalla Legge)

Interessi su eventuale anticipo (dovuti soltanto in caso di richiesta di anticipo): calcolati ad un tasso non superiore al TAEG/ISC contrattualmente stabilito

Estinzione anticipata (penale): 1 % del capitale residuo

Eventuali spese di esazione: 20% dell'importo da recuperare (min. Euro 30,00)

Eventuali spese legali: diritti ed onorari come da vigente tariffa forense, imposte, tasse e contributi come da normativa tributaria vigente, oltre eventuali spese vive ed anticipazioni e cpa come per legge.

I valori esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuatato.

Il calcolo degli interessi viene effettuato in base all'anno commerciale (360/360).

* Le commissioni finanziarie sono inerenti agli oneri amministrativi dell'intermediario.

** Le commissioni accessorie sono inerenti alle provvigioni dovute per l'intervento di Agenti in Attività Finanziaria, ovvero Mediatori Creditizi cui il cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, e agli oneri di riscossione imposti dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio.

*** Detti costi ed oneri sono costituiti dalle Polizze accessorie al prestito contro il rischio morte ed impiego, che assicurano il rimborso del capitale mutuatato in caso di premorienza del mutuatario o dell'interruzione definitiva del rapporto di lavoro che intervenisse prima dell'estinzione del prestito.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Si elencano, in sintesi, le clausole previste dai contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio.

• La Mutuante effettuerà il versamento del saldo del finanziamento solo dopo che saranno forniti tutti gli atti ed i documenti necessari per la stipula del contratto.

La Mutuante è autorizzata a trattenerne o compensare dal saldo del finanziamento tutte le somme corrisposte al Cedente a titolo di prefinanziamento o di acconto nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la Mutuante provvederà a proprio insindacabile giudizio).

• Nel caso di passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro, il Cedente autorizza fin d'ora la Mutuante a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinché questo operi sullo stipendio la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione fino all'estinzione del prestito.

Anche per gli effetti di quanto sopra previsto, il Cedente si obbliga a comunicare alla Mutuante senza ritardo tutte le modifiche inerenti il rapporto di lavoro.

• in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuta, l'efficacia della cessione si estende automaticamente ad ogni importo, somma, pensione o altro assegno anche continuativo che al Cedente venga liquidato dall'Amministrazione dalla quale dipende o da qualsiasi altro ente o istituto ai quali il Cedente fosse iscritto.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro anziché ad una pensione dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro quanto di qualsiasi altro ente o istituto, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un'unica soluzione alla Mutuante fino alla concorrenza dell'intero residuo debito, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati.

Nel caso di diritto del Cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, il finanziamento dovrà essere estinto prima con trattenuta della somma corrisposta una volta tanto ed, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerlo, con trattenuta eventuale sulla pensione o assegno per il residuo.

Nel caso in cui queste somme fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero in caso di mancato pagamento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni interessate, il Cedente dovrà pagare l'intero importo necessario per l'estinzione del finanziamento, con decorrenza, in caso di ritardo, degli interessi di mora.

• Il trattamento di fine rapporto e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta al Cedente, sia dal datore di lavoro sia da qualsiasi altro ente o istituto in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce oggetto di cessione a favore della Mutuante a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto. Il Cedente si impegna pertanto a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto fino a completo rimborso del prestito.

Ad ulteriore garanzia del finanziamento, su richiesta della Mutuante, il Cedente si impegna ad emettere all'ordine della Mutuante un titolo cambiario con scadenza in bianco valorizzabile per un importo non superiore alla retribuzione globale ceduta per i casi di inadempimento del debitore ceduto e di decadenza dal beneficio del termine. La Mutuante, infine, quale ulteriore garanzia, potrà richiedere la presentazione di idonea fidejussione.

• Qualora il datore di lavoro o le Amministrazioni costituite debitorici cedute ritardino od omettano per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, si applicheranno gli interessi moratori, nonché le altre commissioni e oneri previsti dal contratto; gli interessi decorreranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole somme dovute.

• Nonostante la stipulazione di polizze assicurative, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio o di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitorici cedute anche di una sola delle rate mensili.

In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente dovrà rimborsare immediatamente tutto quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le eventuali spese.

• Il Cedente ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito, pagando il capitale residuo (quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto dal contratto), gli interessi e gli altri oneri maturati, nonché un compenso pari all'1% del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. In tutte le ipotesi in cui si rinuncia all'estinzione anticipata del prestito la Mutuante non sarà tenuta a restituire, neppure in parte, gli importi relativi alle commissioni finanziarie e accessorie, alle spese contrattuali e ai premi assicurativi indicati sul fronte del contratto, che si intendono dovuti e convenuti, anche in eccezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del prestito.

• In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Mutuante potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Cedente s'impegna fin d'ora a tenere indenne la Mutuante da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti.

• Sono a carico del Cedente tutte le spese e le tasse, ivi comprese le spese di bollo e di registro nonché tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali all'atto della registrazione.

• Sono a carico del Cedente le commissioni e gli oneri previsti dal contratto.

• Il Cedente si impegna fin d'ora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo o modificativo necessario per l'esecuzione del presente contratto e per consentire la cessione a terzi dei diritti della Mutuante nascenti dal contratto di finanziamento.

• La Mutuante invierà le comunicazioni periodiche via posta elettronica, se disponibile e se non diversamente richiesto. Gli estratti conto si intendono approvati dal Cedente se non contestati entro 60 giorni dal ricevimento.

• Ogni controversia sorta fra la Mutuante e il datore di lavoro sarà devoluta in via esclusiva al Foro dove ha sede legale la Mutuante.

LEGENDA

- **Capitale erogato o montante:** la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo (e/o a terzi per l'estinzione di precedenti pratiche o gravami) e gli oneri per l'attivazione del prestito, tra i quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante.
- **Cessione pro-solvendo:** indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il cessionario non abbia ottenuto il pagamento.
- **Ammortamento:** indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori.
- **T.A.N.:** (Tasso Nominale Annuo): il tasso d'interesse che remunera il capitale erogato.
- **T.A.E.G.:** Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.
- **I.S.C.:** è l'indicatore sintetico del costo totale dell'operazione.
- **Interessi di mora:** gli interessi suppletivi dovuti dal Cliente a fronte di ritardi nel pagamento dei ratei periodici.
- **Commissioni (finanziarie o accessorie):** corrispettivi dell'Intermediario, di Agenti in Attività Finanziaria o di Mediatori Creditizi per i propri interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all'operazione.
- **Spese:** costi sostenuti dall'Intermediario per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto.
- **Agente in Attività Finanziaria:** soggetto iscritto nell'analogo Elenco professionale tenuto presso l'U.I.C., che propone i prodotti finanziari dell'Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
- **Mediatore Creditizio:** il soggetto iscritto nell'analogo Albo professionale tenuto presso l'U.I.C., che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la Clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.

Carifin Italia S.p.A.

Via Galilei, 2 - 48018 Faenza RA - Tel. 0546 624111 - Fax 0546 624102
Cod. fisc., partita IVA e iscr. Al Reg. Imprese di Ravenna n° 02186491201
Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. - Cod. Soc. Bankitalia n° 32580.3

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO
(Denominazione/nome/Sede/AAF-MC/Numero iscr UIC)

(TIMBRO)